Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

Allegato "E" al repertorio numero 39.434/21.195 ----------

---------- **CANOA CLUB TORINO** ----------

---------- STATUTO ----------

---------- **Articolo 1 - Costituzione** ----------

1. E' costituita in Torino con sede in Viale Umberto Cagni n. 23, una associazione sportiva, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, denominata: ----------

"Canoa Club Torino - Associazione Sportiva Dilettantistica"

2. Il Canoa club Torino è affiliato al alla Federazione Italiana Canoa Kayak. ----------

3. Al fine di ottenere il riconoscimento a fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIP ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle FSN, DSA ed EPS, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. -----

Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FSN, DSA o EPS, cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. ----------

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi della vigente normativa. --------

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica. ----------

---------- **Articolo 2 - Scopo** ----------

1. L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. -------

2. Non è ammessa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto o differito di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale. ----------

3. L'associazione ha come scopo in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ed in particolare si prefigge di promuovere e diffondere lo sport della Canoa-Kayak e degli sport acquatici riconosciuti dalla Federazione Italiana Canoa

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

Kayak con finalità: sportive, culturali, ricreative e didattiche, nonché la valorizzazione e la difesa dell'ambiente fluviale, anche in relazione ai suoi valori socio-ambientali. Per il conseguimento dei fini sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, culturali, ricreative e didattiche. ----------

4. Nella propria sede sociale, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto all'oggetto principale, attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi comprese, se nel caso, la gestione di un posto di ristoro e attività diverse nei limiti della normativa tempo per tempo vigente.. --------

5. Tutti gli incarichi e le cariche sociali sono a titolo gratuito, l'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento della struttura. -------

6. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nella assemblee federali. ----------

Articolo 3 - Durata ----------

1. La durata della associazione è illimitata, la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati a norma dell'art. 25 del presente statuto. ----------

---------- **Articolo 4 - Domanda di ammissione** ----------

1. Chiunque può essere ammesso a far parte dell'Associazione senza distinzione di nazionalità di nazionalità e senza discriminazioni di sesso, razza ed età, purché sia dotato di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. -----

2. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda scritta; per i minorenni è d'obbligo che la domanda sia sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Con la presentazione della domanda, il candidato si impegna ad uniformarsi allo statuto sociale ed al regolamento interno dell'associazione. ----------

3. Sull'accettazione della domanda di iscrizione si pronuncia il consiglio direttivo; l'eventuale diniego deve essere succintamente motivato. All'accettazione della domanda di iscrizione l'aspirante socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota associativa annuale. -------

4. L'adesione ha durata illimitata, fatti salvi i casi di recesso o di esclusione; la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata e non può essere in nessun caso restituita ai soci. ----------

5. I soci possono essere: ----------

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

a) onorari: soci nominati dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo per particolari benemerenze. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa. ----------
b) ordinari: soci in età maggiore, non partecipano ad attività agonistica. ----------
c) atleti: soci maggiorenni che partecipano ad attività agonistica. ----------
d) allievi: soci minorenni, possono partecipare ad attività agonistica. ----------
e) aggregati: soci facenti parte dello stesso nucleo famigliare di un socio: ordinario, atleta o allievo. E' ammesso un solo socio aggregato per ogni associato. ----------
La classificazione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. ----------

---------- **Articolo 5 - Diritti e obblighi dei soci** ---------

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo. ----------
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 . ----------
3, La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale, ad utilizzare le attrezzature sociali secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento interno ed a partecipare a tutte le iniziative indette dall'associazione o comunque di interesse sociale. ----------
4, I soci e chi eventualmente partecipa alle attività del Circolo che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento, e/o alle deliberazioni degli Organi Sociali oppure in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a chi vi appartiene sono passibili di sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo. ----------
5. I soci sono tenuti a versare la quota associativa ed a partecipare alla vita sociale presenziando alle Assemblee e collaborando alle attività dell'Associazione. ----------

---------- **Articolo 6 - Decadenza dei soci** ----------

La qualifica di socio si perde per: ----------
a) dimissione volontaria. ----------
b) cancellazione: in caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal regolamento interno. ----------
c) radiazione: pronunciata dalla maggioranza assoluta del consiglio direttivo allorché il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali o nel caso abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro o fuori

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

dall'associazione. Il socio radiato può ricorrere all'assemblea generale dei soci entro 30 giorni dal provvedimento di radiazione, il provvedimento resterà sospeso fino al pronunciamento dell'assemblea generale dei soci. L'assemblea generale dei soci, appositamente convocata ha la facoltà di annullare il provvedimento di radiazione, ai lavori dell'assemblea è ammessa la presenza del socio per un contraddittorio. ----------

d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto. ----------

Articolo 7 - Organi societari ----------

Gli organi del Canoa Club Torino sono: ----------

a) l'Assemblea generale dei soci ----------

b) Il Presidente ----------

c) il Consiglio Direttivo ----------

d) il Collegio dei Probiviri ----------

--------- **Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea** ----------

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. -

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. ----------

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. ----------

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da un associato presente, eletto dalla maggioranza dei presenti aventi diritto a voto. ----------

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto la nomina a scrutatori di soggetti candidati alle medesime cariche. ----------

6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. ----------

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori . Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

garantirne la massima diffusione. ----------

8. L'Assemblea si potrà altresì svolgere con interventi dislocati in più luoghi, anche all'estero, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e che: ----------

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ----------

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; ----------

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. ----------

---------- **Articolo 9 - Diritti di partecipazione** ----------

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il consiglio direttivo delibererà l'elenco dei soci aventi diritto a voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentare prima dello svolgimento della stessa. ----------

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. ----------

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. ----------

---------- **Articolo 10 - Assemblea ordinaria** ----------

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima della data stabilita mediante affissione di avviso nella sede sociale. ----------

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. ----------

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo. ----------

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nelle competenze dell'assemblea straordinaria. ----------

---------- **Articolo 11 - Validità Assembleare** ----------

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. ----------

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ----------

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ----------

---------- **Articolo 12 - Assemblea straordinaria** ----------

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede sociale . Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ----------

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. ----------

---------- **Articolo 13 - Consiglio direttivo** ----------

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di cinque componenti, incluso il Presidente. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del presidente. ----------

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento della quota associativa, che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno ed in generale che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione Italiana Canoa Kayak. ----------

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse le riunioni in audio-video conferenza. ----------

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante. -

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

5. Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione. ----------

6. Non è consentito ai componenti il consiglio direttivo, di ricoprire qualsiasi carica, in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.. ----------

Articolo 14 - Dimissioni ----------

1. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere, non eletto. Nel caso di impossibilità a reintegrare il consigliere, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. ----------

2. Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente fanno decadere il Consiglio Direttivo: in tal caso resterà in carica il Vicepresidente solo per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. -------

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. ----------

Articolo 15 - Convocazione consiglio ----------

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. ----------

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in audio-video conferenza. ----------

Articolo 16 - Compiti del consiglio ----------

Sono compiti del consiglio direttivo: ----------

a) deliberare sulle domande di ammissione a socio. ----------

b) redigere il rendiconto economico preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea generale. ----------

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno ----------
e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8 comma 2. ----------
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. ----------
e) adottare i provvedimenti disciplinari e di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari. ---------
f) attuare le finalità previste dalla statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. ----------
g) proporre all'assemblea dei soci, per particolari benemerenze acquisite, la nomina dei soci onorari. ----------
---

---------- **Articolo 17 - Il presidente** ----------

1. Il presidente è eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante del Canoa club Torino, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. ----------
2. Dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. ----------

---------- **Articolo 18 - Il vicepresidente** ----------

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. ----------

---------- **Articolo - 19 Il segretario** ----------

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. ----------

----- **Articolo 20 - Il rendiconto economico finanziario** -----

1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico - finanziaria dell'associazione. -------
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. ----------
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso. ----------

---------- **Articolo 21 - Anno sociale** ----------

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. ----------

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

---------- **Articolo 22 - Patrimonio**----------

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo, dai contributi di enti o associazioni, da lasciti e donazioni e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. -----

2. Le attrezzature sportive fanno parte del patrimonio dell'associazione. ----------

---------- **Articolo 23 - Sezioni**----------

L'assemblea generale dei soci, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. --

---------- **Articolo 24 - Collegio dei Probiviri**----------

Per dirimere eventuali controversie che insorgessero tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, verrà istituita una commissione composta da tre probiviri nominati allo scopo dall'assemblea generale dei soci. ----------

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al Consiglio Direttivo. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e alla contestazione scritta degli addebiti assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. ----------

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili dinnanzi all'Assemblea Straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata. ----------

---------- **Articolo 25 - Scioglimento** ----------

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, non sono ammesse deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione di deleghe. ----------

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio e dei beni dell'associazione, -

3. La destinazione del patrimonio residuo e dei beni sociali avverrà ai fini sportivi e pertanto a favore di altra associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche secondo quanto previsto dalla legge. ----------

---------- **Articolo 26 - Norma di rinvio**----------

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti

Firmato digitalmente da LUIGI MIGLIARDI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI TORINO:80083440018

della Federazione Italiana Canoa Kayak, alla quale, l'associazione Canoa Club Torino è affiliata ed in subordine alle norme del codice civile e delle altre leggi in materia. -
f.to: ----------
Alessandro ADAMI ----------
Luigi MIGLIARDI - Notaio. ----------
---------- ---------- ----------